

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 15

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2004

Modifica dell’articolo 15 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – Le democrazie occidentali adottano progressivamente meccanismi e sistemi per il funzionamento delle assemblee parlamentari che garantiscono stabilità e coesione, e dunque efficacia e rapidità, nello svolgimento delle rispettive specifiche funzioni.

La proposta mira a rispecchiare in Parlamento la *ratio* della legge elettorale maggioritaria e del sistema di valori e di meccanismi che ne scaturisce.

La constatazione che il Gruppo misto al Senato diviene puntualmente il contenitore non razionale di istanze diverse e persino opposte, a danno della perfetta corrispondenza tra mandato dell'elettore ed effettivo schieramento politico, richiede una diversa previsione regolamentare per la configurazione dei Gruppi parlamentari.

Non di rado infatti, singoli parlamentari decidono di aderire al Gruppo misto non tanto per il disconoscimento di valori fondanti e linee politiche di base quanto per divergenze formali, dettagli operativi, opzioni specifiche, sicché tali incomprensioni ed incongruenze finiscono per canalizzarsi in modo erroneo minando il funzionamento della maggioranza parlamentare e alimentando di converso un limbo eterogeneo che è gruppo in senso numerico ma non lo è davvero in senso politico.

La presente proposta di modifica regolamentare tende a scindere questa eterogeneità ridandole contenuto omogeneo e soprattutto enucleando con magistrale chiarezza l'appartenenza o il dissenso alle coalizioni e alle

forze parlamentari di maggioranza o di opposizione.

In questa chiave, il cuore della proposta tende a modificare l'articolo 15 del Regolamento del Senato essenzialmente per riportare nel gioco bipolare energie latenti o momentaneamente disaggregate dalle due coalizioni di maggioranza e di minoranza al fine di modellare esaustivamente i poli parlamentari del governo e della opposizione.

La facoltà attribuita al Consiglio di Presidenza del Senato di autorizzare la costituzione di due diversi Gruppi misti, l'uno orientato al supporto della maggioranza, e anzi sua parte costitutiva, e l'altro politicamente volto al sostegno della opposizione, porta evidentemente razionalità e beneficio al processo di formazione e interpretazione della volontà del Parlamento.

Il meccanismo introdotto inoltre aggiunge poi ulteriore valore di chiarificazione, quando assegna il singolo parlamentare ai diversi gruppi misti sulla base della propria esplicita dichiarazione, con l'espressa indicazione di appartenenza; o, in assenza di questa e in automatico, riassegna i parlamentari ai due gruppi sulla base dell'esame dell'ultimo voto espresso, prevedendo inoltre di dedurre una posizione alternativa a quella del governo, e quindi di opposizione a questo, in occasione di reiterati voti di astensione con la inclusione, per così dire di ufficio, al gruppo di opposizione medesimo.

Operata tale partizione del Gruppo misto vengono estese ai due Gruppi nascenti le stesse garanzie e disposizioni previste dal regolamento in favore dei gruppi parlamentari.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All'articolo 15, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo misto di maggioranza e di un Gruppo misto delle opposizioni. Nel caso in cui l'autorizzazione sia concessa, il Gruppo misto è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non indichino alla Presidenza del Senato a quale Gruppo misto intendono aderire, vengono iscritti al Gruppo misto di maggioranza o al Gruppo misto delle opposizioni sulla base del voto espresso nell'ultima votazione sulla fiducia o sulla sfiducia al Governo alla quale abbiano partecipato. Qualora abbiano espresso voto di astensione ovvero non abbiano partecipato a nessuna delle predette votazioni, essi vengono iscritti al Gruppo misto delle opposizioni.

3-ter. Nel caso in cui siano costituiti i Gruppi di cui al comma 3-bis, le disposizioni concernenti il Gruppo misto si intendono riferite al Gruppo misto di maggioranza e al Gruppo misto delle opposizioni».

